

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 173/CGF– RIUNIONE DELL' 8 FEBBRAIO 2013

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Franco Massi, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PAGANESE/LATINA DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell'8.1.2013)

La Società Paganese Calcio 1926 S.r.l., con reclamo datato 21.1.2013, ha ritualmente impugnato la decisione in epigrafe, assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico sulla base dei documenti redatti dagli Ufficiali di Gara, con la quale è stata inflitta alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara Paganese/Latina, indicata in oggetto, con il punteggio di 0-3 a favore della seconda.

La gara, in programma il 16.12.2012, era stata interrotta dal Direttore di gara in ragione dei fatti descritti in prosieguo e che hanno determinato la decisione del Giudice di prime cure in base alla ritenuta responsabilità della società ospitante per la comparsa sul terreno di gioco, tra il primo ed il secondo tempo della gara, di una piccola voragine di circa 30 cm di diametro e profondità, in zona prossima alla linea mediana del campo.

Rinviata di circa 30' la ripresa della partita per consentire al personale della società campana di provvedere al ripristino della normale superficie del terreno di gioco, il Direttore di gara, nel compiere successivamente un sopralluogo per verificare se la struttura desse, o meno, idonee garanzie di tenuta, si rendeva invece conto che tutta la zona circostante presentava condizioni insufficienti di stabilità, tali da garantire l'incolumità degli atleti. Decideva, quindi, di interrompere definitivamente l'incontro.

La società Latina, che aveva presentato immediatamente una riserva di reclamo all'arbitro, aveva fatto seguire formale doglianza in cui esprimeva il proprio convincimento sulla responsabilità diretta della società ospitante in ordine alla mancata disputa della partita per cui aveva invocato, per la controparte e ai sensi dell'art. 17, comma 1 C.G.S., la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

La società Paganese aveva resistito, nella convinzione che l'evento fosse di carattere eccezionale ed imprevedibile, come reputato da consulente geologo in una sua relazione tecnica.

Il Giudice Sportivo, invece, espresso il convincimento che tale accadimento fosse, per sua natura, "tecnicamente prevedibile"...ferma restando l'eccezionalità dello stesso" aveva inflitto la sanzione sportiva che precede.

Avverso tale decisione la società campana ha proposto reclamo, nel quale, affermato preliminarmente che l'evento non era stato causato da alcun contestuale fenomeno atmosferico (come ha creduto di leggere nella motivazione del Giudice Sportivo), ha espresso la tesi che il fatto

rilevato era da considerarsi non solo sicuramente eccezionale ma anche assolutamente imprevedibile.

A tal fine ha dedotto di aver posto in essere ogni idonea attività per la manutenzione programmata del campo di gara e che la comparsa della piccola voragine era da addebitarsi a fenomeni piovosi intensi, accaduti nei giorni immediatamente precedenti la gara, che avevano eroso il sedime sottostante.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 C.G.S. ha chiesto che, in riforma della decisione di primo grado, fosse disposta la ripetizione della gara.

A questo si oppone la società U.S. Latina Calcio S.r.l. che, nelle sue deduzioni, in via preliminare, ritiene che il reclamo sia stato tardivamente posto, atteso che i motivi sarebbero stati portati a sua conoscenza oltre il 7° giorno utile dal ricevimento degli atti di gara, come attestato dall'orario del proprio apparecchio fax.

Nel merito contesta le deduzioni di parte avversa, anche con documentazione del Ministero della Difesa circa i fenomeni meteo nei giorni di interesse e sostenendo, in particolare, la prevedibilità dell'evento e la responsabilità della società ospitante, sancita dal Regolamento Giuoco del Calcio edizione 2012 FIFA – FIGC-AIA.

Prevedibilità e responsabilità comprovate, a suo dire, dal fatto che nei giorni successivi alla partita in esame si è regolarmente disputata altra gara, non impedita dalle precipitazioni atmosferiche verificatesi. Si conclude per la conferma della sanzione sportiva inflitta in primo grado.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la riunione odierna alla quale hanno partecipato l'avv. S. Di Leginio per l'U.S. Latina Calcio e gli avv. E. Chiacchio e Michele Cozzone per la società Paganese 1926 S.r.l.. Tutti i difensori hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive pretese.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti ritiene che il ricorso sia fondato e, quindi, meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Deve dirsi, al riguardo, che le eccezioni in rito, formulate dal difensore della U.S. Latina Calcio, non possono essere condivise.

Denuncia infatti il difensore un vizio di notifica degli atti procedurali e, quindi, un sostanziale pregiudizio del diritto di difesa per non aver avuto rituale e tempestiva conoscenza degli atti contenenti gli elementi in contestazione da parte della società Paganese Calcio 1926 S.r.l..

A tal riguardo la Corte osserva che l'eccezione proposta non può essere ammessa in quanto, in disparte il fatto che l'orario apposto dall'apparecchiatura di ricezione del difensore non può essere reputato come equipollente alla dichiarazione fidefaciente del pubblico ufficiale notificatore o addetto alla ricezione di atti processuali, dirimente appare la constatazione che nessun *vulnus* difensivo può ritenersi arrecato alla U.S. Latina Calcio la quale ha, per mezzo del suo difensore, ampiamente - e con dovizia di documentazione - argomentato la propria tesi, con puntuale contrasto delle argomentazioni difensive di controparte.

Valga, a tal fine, il richiamo al principio ex art. 156 c.p.c..

Nel merito il ricorso della società Paganese Calcio 1926 appare condivisibile allorché qualifica l'evento non solo come eccezionale (come anche ritenuto dal Giudice Sportivo) ma soprattutto come non prevedibile.

Parte resistente, richiamando sia l'art. 2051 c.c. che la giurisprudenza formatasi al riguardo, ritiene che vi sia, quantomeno, una responsabilità oggettiva della società ospitante, determinata per il solo fatto della relazione esistente tra "cosa in custodia" (terreno di gioco) e danno arrecato.

Questa Corte, pur convenendo sulla costruzione emergente dal consolidato indirizzo giurisprudenziale ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. III n. 1769/2012) ritiene che, nella fattispecie, non solo debba principalmente trovare applicazione la normativa federale ma, anche, che sia stato adeguatamente provato il "caso fortuito" che libera, in ogni caso, da ogni responsabilità il custode.

Infatti, se da un lato la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha dimostrato di aver attivato, con l'ordinaria diligenza, tutte le misure atte a mantenere efficiente il terreno di gioco, non può dirsi che l'apertura della voragine possa essere definito come evento prevedibile e prevenibile dal custode, alla stessa stregua delle opere di manutenzione.

L'apertura della falla nel terreno di gioco appare, infatti, addebitabile alla concomitante azione dei fenomeni atmosferici, riferiti intensi (non valgono, a questo fine, gli atti dell'Aeronautica depositati da controparte in quanto, per la maggior parte del periodo, non riportano dati pluviometrici perché non disponibili "n.d.") e della struttura geologica del terreno che non ha consentito un sufficiente assorbimento o drenaggio delle acque meteoriche (vedi relazione del tecnico dott. D'Antuono).

A tal fine lo stesso consulente definisce, nelle sue conclusioni come assolutamente eccezionale ed imprevedibile il fenomeno, riferendolo proprio alla conformazione geologica dell'intero sito, caratterizzata da sedimentazioni sabbiose, compatte solo in profondità.

Alla luce di questa conclusione va valutata, allora, la responsabilità della società Paganese calcio 1926.

La disposizione delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. al n. 1 lett. b) per i campionati Lega Pro pone in capo alla società (ospitante) di "conservare in perfetta efficienza i campi di gioco e, in particolare, di provvedere allo sgombero della neve...", con ciò indicando chiaramente di voler ritenere responsabili le stesse società degli eventi che potevano prevedersi e prevenirsi con la diligente adozione di misure atte a garantire il regolare svolgimento delle gare, restando esclusi tutti quegli avvenimenti che, seppur in ipotesi prevedibili (come ad es. una tempesta di fulmini) esulano però dalla normale e consueta prevedibilità.

L'art. 17, comma 4, C.G.S. reputa poi, quale eccezione alla sanzione di cui al 1° comma, che "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara..." e, al successivo punto che "Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di Giustizia Sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale..."

Ora questa Corte è dell'avviso che ritenere che la responsabilità nascente dal legame tra il terreno di gioco e la società ospitante sia spinta sino al punto che questa debba garantire e rispondere anche degli eventi che interessano i movimenti del sottosuolo sembra francamente eccessivo, proprio perché – sulla scorta di tale pretesa portata a conseguenze estreme – ogni avvenimento meteorico sarebbe addebitabile alla stessa per il solo fatto di essere, in ipotesi, prevedibile e, quindi, prevenibile.

La Corte, pertanto, ritiene che l'evento verificatosi nel corso della gara in oggetto possa, in sintesi, definirsi eccezionale ed imprevedibile e, come tale, non addebitabile alla responsabilità della società Paganese Calcio 1926 S.r.l..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l., di Pagani (Salerno) annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, manda alla Lega Italiana Calcio Professionistico per la ripetizione della gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI TOMMASO SEGUITO GARA CASALE CALCIO/UNIONE VENEZIA DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV del 29.1.2013)

Con preannuncio di reclamo del 30.1.2013 l'A.S. Casale Calcio S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: al 36° minuto del primo tempo della partita Casale Calcio/Unione Venezia, il calciatore della società ospitante Tommaso Silvestri veniva espulso perché, dopo la realizzazione di un gol da parte della squadra avversaria, si rivolgeva verso l'arbitro pronunciando frasi ingiuriose. Il direttore di gara espelleva il Silvestri che, nell'abbandonare il terreno di gioco, colpiva ripetutamente con violenza la struttura di copertura del tunnel che porta agli spogliatoi.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 6.2.2013, una memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che

le parole pronunciate dal calciatore erano soltanto un'esternazione personale di rabbia, dovuta all'eccessiva tensione, derivante anche dalla situazione di classifica precaria della propria squadra, e non erano indirizzate ad alcun soggetto preciso; pertanto, la fattispecie non presenta connotati tali da ledere il prestigio o l'onorabilità del direttore di gara ma evidenzia, soltanto, il disappunto per aver subito la rete. La difesa prosegue affermando che, dopo essere stato espulso, il calciatore ha accettato la decisione dell'arbitro e, nel dirigersi verso lo spogliatoio, colpiva la struttura di protezione del tunnel soltanto perchè prendeva coscienza di aver danneggiato la propria squadra lasciandola in inferiorità numerica.

Si chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione secondo giustizia.

La Corte valutata la palese infondatezza delle questioni addotte a sostegno della tesi difensiva;

visto l'art. 19, comma 4, lett. A), C.G.S. laddove la circostanza aggravante va individuata nella triplice ripetizione dell'ingiuria;

respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dall'A.S. Casale Calcio S.r.l..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDURA D'URGENZA A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL CALCIATORE BRIGANTI MARCO, INFLITTA SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 5.2.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Pisa/Gubbio, disputato in data 3.2.2013 e valevole per il Campionato di Serie "C/1", il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Marco Briganti la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, per aver, "*commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo*".

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Gubbio 1910 S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale assumeva che l'intervento falloso sanzionato non sarebbe stato commesso dal Sig. Briganti, ma da un suo compagno di squadra, il Sig. Giovanni Bartolucci. A prova di quanto sostenuto, la Società richiedeva l'acquisizione ai fini della decisione, ex art. 35, comma 1, C.G.S., del filmato televisivo dell'emittente TRG di Gubbio.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 8.2.2013, nessuno è comparso per la Società.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come la richiesta di acquisizione del suddetto filmato, avanzata dalla Società, non possa essere accolta perché inammissibile, in quanto non sono state rispettate le previsioni dettate dall'art. 35 C.G.S., in materia di prova televisiva. Il predetto articolo prevede, invero, che la società e/o il tesserato, che intendono dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto per cui è stato sanzionato, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l'esame di determinati filmati volti a tale scopo. Orbene, nel caso in questione, la Società ha ommesso di depositare il suddetto filmato presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale e si è limitata a produrlo soltanto dinanzi a questa Corte, determinando l'inammissibilità della richiesta di espletamento della prova televisiva in questione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete